

Tassabilità in Italia delle vincite derivanti dalla partecipazione ai tornei di poker live che si svolgono all'estero: Profili di illegittimità della direttiva "ALL IN" per contrasto con il Diritto Comunitario

PARTE PRIMA

1. Principi e norme applicabili e rapporti tra i vari ordinamenti

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate stanno sviluppando un programma di controlli fiscali nei confronti di cittadini italiani che hanno vinto partecipando ai giochi d'azzardo e di abilità che si svolgono nei casinò esteri.

L'attività operativa viene svolta in base ad una direttiva che va sotto la denominazione di Progetto "All in", secondo la quale le vincite nei casino esteri, ed in particolare quelle derivante dalla partecipazione ai tornei di poker live, sono tassabili in Italia come redditi diversi, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69 del TUIR.

La direttiva "All in", utilizzata quale fonte d'inesco delle verifiche fiscali e come motivazione dell'accertamento, si disinteressa dell'iter giuridico e logico seguito dall'Amministrazione finanziaria nell'interpretazione e nell'applicazione delle predette norme interne, per spiegarne la compatibilità:

- con i principi di "**uguaglianza davanti alla legge**" (art. 20), di "non discriminazione" (art. 21), di "Libertà professionali e di servizi" (art. 15), di "Libertà d'impresa" (art. 16), previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2010/C 83/02);
- con il principio di **libertà di movimento delle persone** nell'Ambito dell'Unione Europea, previsto *dall'art. 2 della Versione Consolidata del Trattato sull'Unione Europea (in breve, TUE)*;
- con il **divieto di ogni discriminazione** effettuata in base alla nazionalità, previsto dall'art. **18 TUE** (ex art. 12 del Trattato istitutivo CE – in breve TCE);
- con il **divieto di restrizione alla libera circolazione dei servizi** nell'ambito dell'Unione, previsto dall'**art. 56 del TUE (ex art. 49 del TCE)**, il quale prevede che: *«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione»;*
- **con i rapporti tra i vari ordinamenti, previsto dall'art. 10 della Costituzione**, in base al quale: *«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»;*
- con il principio di "**solidarietà**", previsto dall'art. 2 della Costituzione;
- **con il principio di "uguaglianza" previsto dall'art. 3 della Costituzione**, in base al quale *«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;*

- con il principio di “capacità contributiva”, disciplinato dall’art. 53 della Costituzione, che costituisce specificazione e applicazione in campo tributario dell’art. 3 della Costituzione stessa;
- con i principi di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione”, di cui all’art. 97 della Costituzione;
- con i seguenti principi internazionali di fiscalità applicabili nel “mercato globale”:
 - ✓ “neutralità fiscale interna”;
 - ✓ “neutralità fiscale esterna”;
 - ✓ “non discriminazione” tra soggetti residenti e non residenti nello Stato della fonte;
 - ✓ “esenzione” dei redditi di fonte estera nello Stato di residenza del soggetto che li produce, quando ciò è necessario per evitare la doppia imposizione;
 - ✓ “tax equity”, finalizzata al perseguimento del più generale obiettivo della giustizia impositiva e riguarda il trattamento di soggetti diversi con riferimento a singole fattispecie concrete. A livello nazionale, i principi di equità sono generalmente tradotti in principi costituzionali, legislativi e giurisdizionali, che fanno generalmente ed astrattamente riferimento alla nozione di “capacità contributiva”;
- con il principio previsto dagli artt. 2 della Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni (Modello OCSE), il quale stabilisce che: *“La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate in uno Stato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelievo (...)”*;
- con il principio di carattere generale di tassazione dei redditi diversi, previsto dall’art. 21 del Modello OCSE, la cui applicazione è subordinata all’osservanza dei presupposti di carattere fondamentali previsti dalla Convenzione stessa, cioè al divieto di doppia imposizione (art. 23) e ai principi di non discriminazione e di reciprocità (art. 24), in base al quale: *«I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, con particolare riferimento alla residenza (...)»*;
- dei principi di carattere generale previsti dagli artt. 163 e 169 del TUIR, sul divieto delle doppie imposizioni interne e dell’applicazioni delle norme del TUIR, anche in deroga alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, quando esse sono più favorevoli al contribuente.

Per dare una risposta al fenomeno di rilevanza internazionale, riteniamo che sia necessario approfondire la corretta applicabilità del diritto domestico mediante la sua interpretazione comunitariamente orientata, dopo aver fatto un breve cenno ai rapporti tra i vari ordinamenti.

2. Rapporti tra i vari ordinamenti giuridici

Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione italiana: *“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”*. Dall'adesione del nostro Paese al Trattato istitutivo dell'Unione europea, ne deriva che l'ordinamento giuridico interno si deve confrontare con i principi fondamentali del Diritto e con le varie Direttive e Regolamenti comunitari; perciò appare opportuno chiarire brevemente quali sono i rapporti intercorrenti tra gli ordinamenti citati.

A tal proposito, è stato sostenuto che il principio di **uguaglianza dei cittadini davanti alla legge** (art. 3 Cost.) contiene in sé, per comune dottrina, il principio di **non discriminazione**. Quest'ultimo principio, nella formula contenuta nell'art. 18 del TUE, è coerente con le finalità economiche del Trattato stesso: **quelle di realizzare il mercato unico eliminando le distorsioni basate sulla nazionalità degli operatori economici (ciò in base anche ai principi contenuti nell'art. 2 Trattato stesso)**.

Mentre il principio di **non discriminazione**, espresso dalle Convenzioni internazionali, da un lato presenta una finalizzazione più marcata essendo specificamente riferito al solo ambito tributario e in particolare **all'eliminazione della doppia imposizione**, dall'altro presenta un ambito più circoscritto essendone più precisamente determinata l'applicazione.

Dato che non tutte le situazioni fiscalmente discriminatorie comportano doppia imposizione, è evidente che il principio di non discriminazione di fonte convenzionale va riferito soltanto a quelle ipotesi di discriminazione che configurano ipotesi di duplicazione.

In questo senso, il principio di non discriminazione contenuto nelle Convenzioni bilaterali basate sul Modello OCSE ha funzione sussidiaria e residuale rispetto alle altre disposizioni della convenzione: la clausola di non discriminazione opera dunque nei limiti negoziati dagli Stati e non è, anche, un criterio di interpretazione dei Trattati.

Al principio di non discriminazione previsto dalla Convenzione, così come al di divieto della doppia imposizione, è attribuita la natura di principio generale dell'ordinamento in funzione regolatrice dei possibili conflitti, ma occorre comunque giustificare la portata e la compatibilità con l'ordinamento interno.

Appare chiaro che il principio di non discriminazione previsto dall'art. 18 del TUE sia direttamente applicabile nell'ordinamento interno, come appare pure chiaro che la non discriminazione in base alla nazionalità si pone su un piano diverso e più ristretto rispetto al generale divieto di trattamenti differenziati **di solidarietà e di uguaglianza, di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana**.

In definitiva, possiamo affermare che l'Ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto dell'Unione (art. 10 Cost.) e le Convenzioni (quali patti

bilaterali) non possono essere applicate in difformità ai principi fondamentali contenuti nel diritto dell'Unione stessa.

3. Il principio di non discriminazione di fonte comunitaria

A favore dei contribuenti appartenenti all'UE, oltre e prima delle Convenzioni internazionali bilaterali, esistono ulteriori strumenti, per combattere la tassazione discriminatoria rispetto alla residenza del soggetto passivo d'imposta, soprattutto quando non è operante la clausola di non discriminazione prevista dalle Convenzioni che si basano sul Modello OCSE.

Nel diritto comunitario, il principio di non discriminazione si rinviene nell'art. 18 del TUE. La Corte di Giustizia Europea (CGE) ha tentato in più occasioni di conciliare i principi di diritto tributario internazionale con quelli stabiliti dal diritto comunitario, riconoscendo la distinzione, ai fini fiscali, tra soggetti residenti e non residenti che non si trovino nella medesima condizione e consentendo un diverso trattamento tra tali soggetti solo in presenza di una motivazione obiettiva che lo giustifichi e che non contrasti con il corretto funzionamento del mercato dell'Unione.

Vi sono, tuttavia, alcune differenze tra il principio di non discriminazione stabilito dal Modello OCSE e l'omologo principio comunitario. Infatti, la clausola convenzionale del divieto di discriminazione si fonda sul principio di "reciprocità", nel diritto dell'Unione, invece, la norma fiscale di diritto interno si confronta direttamente con i principi fondamentali del TUE (libera circolazione delle persone, dei capitali, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi), potendo essere disapplicata dal Giudice interno (ma anche dalla Pubblica Amministrazione) qualora sia con questi in contrasto. La norma di diritto comunitario si ispira, quindi, all'esigenza di armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri.

Il diritto dell'Unione non prevede un divieto di discriminazione fiscale «**inversa**» a vantaggio dei soggetti non residenti al fine di incentivare gli investimenti stranieri; tuttavia, gli Stati membri non possono negare il riconoscimento di vantaggi fiscali ai propri cittadini che godono delle libertà fondamentali sancite dal TCE.

Poiché i rapporti tra diritto dell'Unione e diritto internazionale pattizio possono, in taluni casi, generare contrasti, la eventuale soluzione del conflitto va risolta in base all'art. 351 del TUE (ex art. 307 del TCE), che sancisce il primato del diritto comunitario. Ne consegue che le Convenzioni internazionali non possono incidere sui diritti inviolabili disciplinati dal diritto dell'Unione e, conseguentemente, discriminare i cittadini residenti rispetto a quelli di altri Paesi comunitari e viceversa, salvo comprovati e motivati casi eccezionali, normativamente previsti.

4. Compatibilità dell'art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, così come interpretato dai funzionari del fisco italiano con il diritto comunitario

Per sottoporre a tassazione in Italia le vincite conseguite in Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari), l'Amministrazione finanziaria solitamente attinge le informazioni sui giocatori d'azzardo accedendo a vari siti web, tra cui <http://pokerdb.thehendonmob.com>, scaricando e utilizzando i dati relativi alle vincite conseguite all'estero, per i quali procede all'accertamento, considerando invece escluse da ulteriore imposizione quelle conseguite in casinò italiani.

In altri termini, gli Uffici finanziari considerano come redditi diversi imponibili ai fini IRPEF in Italia, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, le vincite conseguite dai contribuenti in altri Paesi comunitari (così come quelle conseguite negli Stati Uniti d'America e/o altri Paesi extracomunitari), senza tener conto che esse hanno già subito una tassazione sostitutiva alla fonte presso i casinò esteri, mentre ritengono escluse da ulteriore imposizione diretta in Italia, le vincite conseguite presso i casinò italiani, anch'essi già assoggettati ad imposta sostitutiva alla fonte.

Per verificare la compatibilità della tassazione discriminatoria delle vincite di fonte comunitaria rispetto a quelle conseguite in Italia, qui di seguito andremo ad esaminare la questione in base ai principi del diritto dell'Unione europea.

Diciamo subito che l'imposizione diretta che vuol realizzare l'Ufficio nel caso in esame, attraverso la "forzatura" e/o errata interpretazione dell'art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR non è compatibile con il principio fondamentale del TUE di non discriminazione" e della libera circolazione dei servizi sul territorio dell'Unione (artt. 18 e 56 del TUE).

Invero, la direttiva "All in" disinteressandosi della dimensione comunitaria del fenomeno, non ha valutato la discriminazione che va a realizzare nel momento in cui pretende di assoggettare a tassazione in Italia le vincite conseguite in altri Paesi comunitari, dove è già stata scontata una tassazione alla fonte presso il casinò, esentando da qualsiasi ulteriore imposizione le vincite conseguite dallo stesso contribuente in territorio nazionale.

Trattare diversamente le vincite conseguite nei tornei di poker dal vivo:

- a) esentando quelle conseguite nei casinò italiani (indipendentemente dalla nazionalità e/o residenza del vincitore) da ogni ulteriore adempimento (impositivo e dichiarativo), visto che la vincita ha già scontato l'Imposta Sostitutiva sugli Intrattenimenti (ISI) alla fonte presso il casinò, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 640/1972);
- b) tassando il vincitore residente, ma soltanto per le vincite conseguite presso casinò operanti in altro Paese comunitario, dove la vincita ha già subito un tassazione sostitutiva alla fonte con le stesse modalità previste dalla normativa italiana,

costituisce palese violazione del principio "di non discriminazione" di fonte comunitaria, così come sostenuto anche con giurisprudenza consolidata dalla CGE,

secondo la quale si ha discriminazione sostanziale *“sia nel trattamento diverso di situazioni simili, sia nello stesso trattamento di situazioni diverse”*¹.

Appare altresì chiaro che la discriminazione dello stesso presupposto (vincita), in base al territorio dell'Unione in cui esso si verifica, costituisce anche ostacolo alla libera circolazione dei servizi (art. 56 TUE, ex art. 49 del TCE), strumentale alla realizzazione di *«un'economia integrata in cui i fattori produttivi, come pure i prodotti, possano circolare liberamente e senza distorsione, così provocando un'allocazione più efficiente di risorse ed una migliore divisione del lavoro»*².

La CGE, che in più occasioni ha tentato di conciliare i principi di diritto tributario internazionale con quelli stabiliti dal diritto comunitario, ha riconosciuto la distinzione, ai fini fiscali, tra soggetti residenti e non residenti che non si trovino nella medesima condizione, consentendo un diverso trattamento tra tali soggetti solo in presenza di una motivazione obiettiva che lo giustifichi e che non contrasti con il corretto funzionamento del mercato unico.

Per la corretta definizione e interpretazione dei principi di “non discriminazione” e della “libera circolazione dei servizi” di fonte comunitaria (artt. 18 e 56 TUE (ex art. 49 TCE), riteniamo che sia determinante il supporto della giurisprudenza consolidata della CGE, ed in particolare la Sentenza data 13.11.2003, C-42/02 (caso Diana Elisabeth Lindman), con la quale la Corte, pronunciandosi su una questione del tutto analoga a quella in esame ad essa sottoposta dall'*Ålands förvaltningsdomstol* finlandese con ordinanza 5 febbraio 2002, ha statuito che:

«L'art. 49 CE³ si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all'imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili».

Tale principi risultano condivisi e applicati nella sentenza (al momento l'unica nel suo genere) n. 101/02/11 del 19.10.2011, depositata in data 11.11.11, della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, consultabile in questo stesso sito.

5. Disapplicazione delle norme interne a cura dell'A.F. e del Giudice

Il principio di effettiva applicazione del diritto comunitario trova la sua base testuale nell'art. 10 del TCE, secondo il quale *«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato, ovvero determinati atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.*

¹ Il menzionato orientamento della Corte di Giustizia è stato espresso per la prima volta nella sentenza del 17.07.1963, causa 13/63, Governo italiano contro Commissione Cee, Racc. 1963, p. 33 ss.

² In tal senso, Avvocato Generale JACOBS nel caso Phil Collins, cause riunite C-95 e C 326/92 [1993] RACC. Corte Giustizia I – 5145, al 5163.

³ Ora, art. 56 del TFU.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

Con riferimento al sistema processuale nazionale, può essere richiamata la sentenza della Corte di Giustizia 27 febbraio 2003 in causa C-327/2000, *Santex*⁴, che ha confermato l'obbligo per le Autorità di applicare, anche d'ufficio, le norme di diritto comunitario che siano in contrasto con tali norme, senza che possano ostarvi preclusioni.

La Corte di Cassazione, dando attuazione a siffatto principio, ha riconosciuto che il carattere chiuso del giudizio di cassazione non impedisce che, per la prima volta, in sede di legittimità, venga applicato il diritto comunitario nella sua interezza, indipendente da specifica domanda⁵.

Il principio dell'applicazione, anche d'ufficio, del diritto comunitario trova attuazione in ogni processo d'impugnazione, e quindi anche in quello tributario, nel quale la cognizione del Giudice è delimitata dai motivi di ricorso. Il solo limite a siffatta applicazione è stato inizialmente individuato nell'avvenuta definizione del rapporto controverso, ma in determinate circostanze, si è andati oltre anche detto limite⁶.

Nella fattispecie in esame, il fisco italiano pretende di trattare diversamente uno stesso presupposto soltanto perché esso si verifica nel territorio di altri Paesi comunitari, senza tener conto della discriminazione che ne scaturisce, dal momento che analoga vincita realizzata in casinò italiani non è mai assoggettata alle imposte sul reddito in capo al vincitore, bensì ad imposta sugli intrattenimenti, ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 4, del D.P.R. n. 640/72.

Interpretando la norma come fa l'Amministrazione finanziaria italiana, la fortuna (vincita) si trasforma in tragedia⁷, ai danni dei vincitori nonché delle case da gioco ubicate in altri Paesi dell'Unione, rendendo così meno attraenti i loro servizi, a tutto vantaggio del gioco d'azzardo che si svolge nei casinò italiani.

⁴ La sentenza *Santex* è stata resa su rinvio di un tribunale amministrativo regionale della Lombardia, nella quale è stata considerata contraria al principio di effettività una regola nazionale di diritto processuale che impedisce al giudice – in sede giurisdizionale di legittimità – di rilevare un vizio, traducendosi in violazione di norme comunitarie sulla concorrenza, ove non specificamente e tempestivamente impugnato.

⁵ Cass. 2000/7909; 2002/17564; 2003/4703.

⁶ Cass. 2006/21221; 2000/7909; 2002/17564; Corte di Giustizia, sent. 18.07.2007, Causa C-119/05, *Lucchini*.

⁷ Vedersi richiedere dal fisco italiano somme che a volte superano l'ammontare della vincita (se si tiene conto dell'IRPEF, delle sanzioni, degli interessi e degli aggi di riscossione), è veramente sconvolgente perché – al di là dell'aspetto giuridico di cui si sta disquisendo – quando arriva l'accertamento, il contribuente, come spesso accade nel settore del gioco d'azzardo, non ha più alcuna disponibilità finanziaria. Infatti, il del denaro derivante dalle vincite al gioco di abilità viene solitamente perso in altri giochi d'azzardo o speso per conseguire le vincite stesse (si pensi, alle spese di viaggio, vitto, alloggio, buy in, accordi *deal* e *stacking*, ecc.). È risaputo che pochi sono i giocatori d'azzardo che si sono arricchiti giocando, come è noto che tanti, invece, sono quelli che si sono letteralmente rovinati (ma tutto ciò pare che non interessi minimamente il fisco italiano).

In definitiva, secondo l'interpretazione delle norme domestiche data dal progetto "All in", il cittadino italiano, che gioca e vince in case da gioco legittimamente operanti in altri Paesi UE, deve "devolvere" parte rilevante delle somme vinte al fisco italiano, senza tener conto che le vincite hanno già scontato l'imposta alla fonte nel Paese comunitario estero dove si svolge il torneo, con un metodo di tassazione sostitutiva del tutto analoga a quella prevista dalla normativa italiana. Mentre, le vincite conseguite in casinò italiani sono esentate da qualsiasi ulteriore imposizione diretta (scontano soltanto l'imposta sostitutiva alla fonte), e perciò il vincitore può legittimamente disporre per intero.

Trattare diversamente uno stesso presupposto costituisce violazione del principio "**di non discriminazione**", previsto dal Diritto comunitario, così come interpretato anche dalla CGE⁸.

Appare altresì pacifico che la discriminazione dello stesso presupposto (vincita), in base al territorio dell'Unione in cui esso si verifica, costituisce ostacolo alla libera circolazione dei servizi (art. 56 del TUE, ex art. 49 del TCE), strumentale alla realizzazione di «*un'economia integrata in cui i fattori produttivi, come pure i prodotti, possano circolare liberamente e senza distorsione, così provocando un'allocazione più efficiente di risorse ed una migliore divisione del lavoro*»⁹.

Perciò, l'Amministrazione finanziaria, così come l'Autorità giudiziaria, sono tenute a disapplicare direttamente le norme (in questo caso, l'art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR), o astenersi da interpretazioni delle stesse in contrasto o comunque non compatibili col diritto comunitario (in questo caso, gli artt. 18 e 56 del TUE), allorché si può configurare:

- a) discriminazione di uno stesso presupposto, ai danni dei vincitori e dei prestatori di servizi (casinò) di altri Paesi comunitari;**
- b) ostacolo alla libera prestazione dei servizi in ambito UE, rendendo meno attraenti le attività dei prestatori degli stessi servizi stabiliti in altri Stati membri, ove legittimamente forniscono servizi analoghi a quelli forniti in casinò autorizzati italiani, a beneficio tanto dei prestatori del servizio quanto dei destinatari dei servizi stessi;**
- c) l'esonero dell'obbligo del rinvio pregiudiziale, giacché la questione esaminata può essere risolta attraverso la giurisprudenza della CGE (nel caso in esame, determinante è il principio affermato dalla CGE nella sentenza 13 novembre 2003, C-42/02 - sig.ra D. E. Lindman).**

⁸ Il menzionato orientamento della Corte di Giustizia è stato espresso per la prima volta nella sentenza del 17.07.1963, causa 13/63, Governo italiano contro Commissione Cee, Racc. 1963, p. 33 ss.

⁹ In tal senso, Avvocato Generale JACOBS nel caso Phil Collins, cause riunite C-95 e C 326/92 [1993] RACC. Corte Giustizia I – 5145, al 5163.

6. Il rinvio pregiudiziale

Con la nota informativa 5 dicembre 2009, n. 2009/C 297/01, la Corte di Giustizia delle Comunità europee¹⁰, ha previsto che:

«9. Nell'ambito dell'articolo 267 del Tfe, gli organi giurisdizionali degli Stati membri, qualora debbano statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, possono in via di principio sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell'Unione.

10. L'iniziativa di adire la Corte in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale a prescindere dal fatto che le parti l'abbiano chiesto o meno.

11. Ogni giudice interessato può sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

12. Tuttavia, un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è, in via di principio, tenuto a sottoporre alla Corte tale questione, salvo qualora esista già una giurisprudenza in materia (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) o qualora non vi sia alcun dubbio quanto alla corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi.

13. Pertanto, un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere esso stesso circa l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che esso constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito.

14. Spetta al giudice nazionale indicare perché l'interpretazione richiesta sia necessaria per pronunciare la sua sentenza».

Se si dovesse aderire all'interpretazione che la direttiva "All in" dà all'art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, sorge il contrasto con i principi fondamentali del Diritto comunitario ed in particolare con gli artt. 18 e 56 del TUE che impongono l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi in ambito comunitario, vietando comunque il trattamento diverso di presupposti simili.

¹⁰ In Guue 5 dicembre 2009 n. C 297.

Il Giudice della Commissione Tributaria adita, ove ritenesse che:

- ✓ dalla giurisprudenza comunitaria non si traggono univoche indicazioni interpretative per decidere direttamente la questione;
- ✓ si tratti, quindi, di una questione di nuova interpretazione delle norme comunitarie;
- ✓ sia necessaria una nuova decisione pregiudiziale da parte della CGE d'interpretazione degli artt. 18 e 56 del TUE, allo scopo di favorire l'uniforme applicazione del Diritto comunitario;

è tenuto ad attivare, anche d'ufficio, la procedura del rinvio pregiudiziale davanti alla CGE, ai sensi dell'art. 267 TUE (già art. 234 del TCE) e della nota informativa del 05.12.2009 sopra citata, sottoponendo alla CGE gli opportuni quesiti, sospendendo il giudizio, secondo le condizioni, forme e modalità stabilite dall'art. 267 TUE (già art. 234 TCE), fintantoché la questione non sia stata risolta dalla CGE stessa.